



STUDIO PASSARELLI Rag. Adriano

Commercialista - Revisore Contabile

Tributi – Lavoro - Società

Circolare informativa per la clientela

MANOVRA 2020 – Novità di maggiore interesse

Premessa

Con la pubblicazione in GU Serie Generale n. 252 del 26-10-2019, è entrato in vigore il Decreto Fiscale n° 124/2019, collegato alla Legge di Bilancio 2020. Con il voto di fiducia espresso dal Senato il 19 dicembre 2019, il D.L. n.124/2019 è stato convertito in Legge n. 157/2019. Il Decreto è articolato in misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva e alle frodi fiscali, disposizioni sui giochi e lotterie, disposizioni fiscali ed ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili. Di seguito una panoramica delle misure contenute nel Decreto.

1. Cessazione partita IVA e inibizione compensazione

I soggetti passivi che hanno ricevuto provvedimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti.

TIPOLOGIA E IMPORTO CREDITI

L'esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

RECUPERO DEI CREDITI

I crediti possono essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso da parte del contribuente, ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella rispettiva dichiarazione successiva.

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA. L'esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione

MODELLO F24 SCARTATO

Per effetto dello scarto della delega di pagamento, tutti i versamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 si considerano non eseguiti. Il contribuente, in tale ipotesi, è tenuto al versamento degli importi a debito indicati nella delega di pagamento oggetto di scarto, ferma restando l'irrogabilità delle sanzioni amministrative, in caso di mancato pagamento entro le ordinarie scadenze di legge.

2. Contrasto alle indebite compensazioni

Per rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, è consentito:

- di compensare importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito;
- viene esteso l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione.

Tale obbligo è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).

DECORRENZA	Nel primo anno di applicazione delle nuove disposizioni, il 2020, a differenza del 2019, i crediti d'imposta relativi al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, salvi i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta, potranno essere utilizzati in compensazione solo dieci giorni dopo la presentazione della relativa dichiarazione e dunque a partire dal mese di maggio.
SANZIONI	Qualora i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelassero in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, la sanzione da applicare sarà determinata come segue: • Per crediti non spettanti fino a 5.000 euro, sanzione pari al 5% del credito stesso; • Per crediti non spettanti oltre i 5.000 euro, sanzione in misura fissa pari a 250 euro. La decorrenza delle sanzioni è prevista a partire dalle deleghe di pagamento presentate dal mese di marzo 2020
ATTIVITÀ D'ACCERTAMENTO	L'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti.
NORME MODIFICATE	<ul style="list-style-type: none"> • art. 17, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • art. 37, comma 49-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223; • art. 15, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove limitazioni alle compensazioni "orizzontali" dei crediti fiscali. Le indicazioni sono state contenute nella Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019. La norma oggetto di esame è costituita dall'art. 3, commi da 1 a 3 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

<p style="text-align: center;">AMBITO APPLICATIVO DELLE DISPOSIZIONI</p>	<p>I contribuenti che intendono fruire della compensazione orizzontale dei predetti crediti, per un importo superiore a 5.000 euro, dovranno presentare preventivamente la dichiarazione fiscale da cui emerge il credito stesso. La compensazione potrà essere effettuata successivamente, con decorrenza dal decimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica del modello. Invece, per i crediti di importo non superiore alla predetta soglia, la disciplina non è mutata. La compensazione potrà essere effettuata liberamente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è maturato il credito esposto nella dichiarazione. La nuova disposizione, che si aggiunge alla disciplina Iva, riguarda le imposte sui redditi e le addizionali, le imposte sostitutive e l'Irap. Al fine di semplificare l'adempimento dei contribuenti, l'Agenzia delle Entrate ha allegato alla risoluzione in commento una tabella con l'indicazione dei codici tributo che determinano l'applicazione della nuova disposizione. L'utilizzo dei predetti codici fa scattare l'obbligo di presentazione preventiva delle dichiarazioni fiscali con l'evidenziazione dei crediti da utilizzare in compensazione. Il documento di prassi in commento ha chiarito che "Ai fini della verifica del superamento del limite di 5 mila euro annui, analogamente a quanto specificato nelle circolari 1/E del 15 gennaio 2010 e n. 29/E del 3 giugno 2010, sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24". Conseguentemente, se la compensazione è di tipo verticale, ad esempio, si utilizza un credito IRES per compensare la prima rata di acconto IRES, l'eventuale e facoltativa esposizione dell'operazione nel modello F24 non "intacca" il limite di 5.000 euro. Se l'operazione dovesse anche risultare di importo superiore alla predetta soglia, trattandosi di una compensazione "verticale", cioè tra un credito fiscale ed un debito avente la medesima natura, non sarà necessaria la presentazione preventiva della dichiarazione da cui emerge il predetto credito.</p>
<p style="text-align: center;">ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI</p>	<p>L'art. 3 prevede testualmente che le nuove disposizioni si applicano "ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019". A tal proposito la risoluzione in commento ha precisato che i crediti del periodo d'imposta 2018, possono essere compensati secondo le "vecchie" regole, quindi senza l'obbligo di presentazione della relativa dichiarazione. L'operazione potrà essere effettuata fino al termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente dovranno essere "rigenerati". In buona sostanza, la compensazione potrà essere effettuata secondo la vecchia disciplina, e per i crediti di imposta relativi al 2018, fino al 30</p>

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera

Dal 1° gennaio 2020, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del DPR n. 600/73, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

→ All'articolo 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633/72, è stata inserita la lettera "a-quinquies". Tale novità si applica alle prestazioni di servizi diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.



NOTA BENE - La novità consiste nell'introdurre un meccanismo che circoscrive le responsabilità del committente, limitandole a quelle derivanti dall'omesso o tardivo versamento delle ritenute fiscali effettivamente subite dal lavoratore e garantendo che la provvista per il versamento delle stesse venga messa a disposizione dal datore di lavoro, ovvero possa essere rinvenuta nei corrispettivi dovuti dal committente all'impresa affidataria del lavoro.

ADEMPIMENTI

L'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

- le deleghe di pagamento;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative

	<p>alla prestazione affidata dal committente.</p> <p>I committenti devono sospendere i pagamenti all'impresa appaltatrice laddove le imprese affidatarie e subappaltatrici non abbiano provveduto a rendere disponibile la provvista per l'effettuazione del versamento o non abbiano messo a disposizione in tempo utile le informazioni necessarie all'esecuzione dello stesso. Viene previsto, inoltre, l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'inadempimento da parte dei propri fornitori, laddove lo stesso permanga per oltre 90 giorni.</p>
SANZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di inottemperanza ai predetti obblighi, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria, o subappaltatrice, per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione
CASI DI ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI	<p>I predetti obblighi non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa <u>certificazione</u>, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per le deleghe di pagamento, dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; 2. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione
COMPENSAZIONE	<p>Per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici <u>È ESCLUSA</u> la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.</p>
DECORRENZA	Dal 1° gennaio 2020

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti relativi all'ambito applicativo della disposizione avente ad oggetto le ritenute e le compensazioni nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto con la Risoluzione n. 108 diffusa il 23.12.2019. In particolare, l'Agenzia delle Entrate si

è soffermata sugli obblighi che la nuova disposizione prevede sia a carico dell'impresa committente, ma anche a carico dell'impresa appaltatrice o affidataria della commessa.

<p>IL CONTROLLO E LA SUDDIVISIONE DELLE RITENUTE</p>	<p>Ai sensi dell'art. 17 – bis, comma 1 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997 le imprese committenti hanno l'obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle predette ritenute. I primi chiarimenti riguardano l'attività di controllo i cui adempimenti sono previsti dal citato articolo al successivo comma 2. In particolare, si prevede che,</p> <p>🔍 <i>“Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente”.</i></p> <p>A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la <u>quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente, debba essere effettuata “sulla base di parametri oggettivi”</u>. Possono, ad esempio, essere prese in considerazione le ore lavorate con riferimento alla specifica commessa. Nel caso in cui il lavoratore dipendente presti la propria attività nell'ambito di due distinte opere con imprese committenti diverse, sorge la necessità di individuare le ritenute operate per la quota riferibile alle due diverse attività. Le ritenute non potranno essere versate unitariamente, cioè utilizzando una sola delega modello F24, ma distintamente per ciascuna attività svolta. Successivamente, i due modelli F24 dovranno essere consegnati a ciascun committente. La suddivisione delle ritenute operate non può essere effettuata, come chiarito dal documento di prassi in commento, sulla base di criteri forfettari o presuntivi, ma esclusivamente utilizzando criteri di tipo oggettivo. L'Agenzia delle Entrate indica quale criterio a titolo esemplificativo il <u>“numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa”</u>.</p>
<p>IL CONTROLLO E LA SUDDIVISIONE DELLE RITENUTE</p>	
<p>ENTRATA IN VIGORE</p>	<p>L'entrata in vigore dei nuovi obblighi è stabilita dall'art. 4, comma 2 del D.L. n. 124/2019. La norma citata prevede che le stesse disposizioni “si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020”. A tal proposito, viene chiarito che il riferimento temporale deve intendersi alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020, i cui termini di versamento scadono nel successivo mese di febbraio. È irrilevante,</p>

	invece, che il contratto di appalto, ovvero l'affidamento del lavoro o di subappalto, siano stati stipulati precedentemente dalla data del 1° gennaio 2020.
--	---

3. Reverse charge per somministrazione di manodopera

Viene inoltre estesa l'inversione contabile in materia di IVA alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (labour intensive) presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.

La norma pertanto aggiunge le prestazioni d'opera alle operazioni per cui è già prevista l'applicazione dell'inversione contabile, quali le prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento degli edifici, i subappalti in edilizia. Ne consegue che le prestazioni d'opera soggette a IVA sono fatturate dalle imprese senza l'applicazione dell'IVA e di conseguenza il committente integra la fattura dell'imposta secondo l'aliquota prevista per la prestazione, imputandola a debito e quindi portandola in detrazione se spettante.

L'inversione contabile non si applica per le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggetti al regime dello split payment, nonché alle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo n.276 del 2003.

4. Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

L'articolo 15 estende al periodo d'imposta 2020 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, già previsto dalla normativa vigente per il periodo d'imposta 2019 nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Si stabilisce inoltre che, a decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS adempiono all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS.

Il comma 1 estende al 2020

→ la disciplina transitoria che esonera dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che inviano i dati al Sistema TS nonché i soggetti che pur non tenuti all'invio dei dati al Sistema TS emettono fatture comunque relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.



OSSERVA

L'articolo 10-bis del D.L. n.119/2018 prevede che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS non possono emettere fatture elettroniche, per l'erogazione delle loro prestazioni. L'articolo 9-bis, del D.L. n. 135/2018 amplia l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica - per il periodo d'imposta 2019 - estendendolo, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (sono esclusi da tale obbligo, a titolo esemplificativo, podologi, fisioterapisti, logopedisti).

Il comma 2 prevede che,

→ A decorrere dal 1° luglio 2020, viene tramutato in obbligo in via esclusiva l'attuale facoltà data ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS di poter assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri ai fini IVA (obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del DPR n. 633 del 1972) mediante l'invio dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS. La norma specifica inoltre che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati. Il comma 1 estende al 2020 la disciplina transitoria che esonera dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che inviano i dati al Sistema TS nonché i soggetti che pur non tenuti all'invio dei dati al Sistema TS emettono fatture comunque relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Divieto FE operatori sanitari	
Riferimento temporale	Periodo d'imposta 2020
Operatori sanitari interessati	<ul style="list-style-type: none"> • i soggetti che inviano i dati al Sistema TS (ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata) • i soggetti che pur non tenuti all'invio dei dati al Sistema TS emettono fatture comunque relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche
Ambito oggettivo esonero	Fatture i cui dati di spesa sono da trasmettere al S.T.S



ATTENZIONE! - È confermato anche per l'anno 2020 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

5. Riordino termini presentazione 730 e assistenza fiscale

La disposizione differisce dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730; rimodula i termini entro cui i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta devono effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all'Agenzia delle Entrate; introduce un termine mobile per effettuare il conguaglio d'imposta. In particolare, la lettera a), numero 1), differisce dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730. La disposizione stabilisce che i contribuenti possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando

l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche: o entro il 30 settembre (rispetto al vigente 7 luglio) dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale; o entro il 30 settembre (rispetto al vigente 23 luglio) dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato possono rivolgersi al sostituto o a un CAFdipendenti alla sola condizione che il contratto duri almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo. La norma stabilisce che, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, tali soggetti concludono le attività di comunicazione all'Agenzia delle Entrate del risultato finale delle dichiarazioni, di consegna al contribuente della copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, nonché di trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte; entro:

- il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- il 29 giugno, per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- il 23 luglio, per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- il 15 settembre, per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- il 30 settembre, per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.

La lettera c) rimodula i termini entro cui i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché le buste del due, del cinque e dell'otto per mille. La lettera in esame stabilisce che i sostituti d'imposta trasmettono entro:

- il 15 giugno di ciascun anno, le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- il 29 giugno, le dichiarazioni presentate dal 1° al 20 giugno;
- il 23 luglio, le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- il 15 settembre, le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- il 30 settembre, le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre.

Viene modificata la disciplina delle operazioni di conguaglio e si stabilisce che il sostituto d'imposta deve effettuare il conguaglio d'imposta a termine mobile e non più fisso come avviene attualmente (retribuzione di competenza del mese di luglio) ovvero con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile. Analoga possibilità viene riconosciuta agli enti che erogano pensioni. Questi ultimi potranno effettuare le operazioni di conguaglio a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione (non più a partire dal mese di agosto o di settembre). Viene differito anche il termine entro il quale i contribuenti danno comunicazione al sostituto d'imposta dell'importo delle somme che ritengono dovute: tale importo deve essere comunicato entro il 10 ottobre anziché entro il mese di settembre. Viene spostato dal 15 al 30 aprile il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione precompilata. Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 30 settembre, anziché, come previsto attualmente, entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione. La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti

nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta (ad esempio, spese universitarie, funebri, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi volti alla riqualificazione energetica, universitarie, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, spese relative alle rette per la frequenza di asili nido, erogazioni liberali in favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni) con scadenza 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo.

DECORRENZA 2021

6. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L'articolo 17 introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. L'Amministrazione Finanziaria deve comunicare con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. È stato inserito il nuovo comma 1-bis, che nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro consente di pagare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche con due versamenti aventi cadenza semestrale, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.



OSSERVA - Qualora il contribuente non provveda al versamento, in tutto in parte, delle somme comunicate nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo degli importi non versati.

7. Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

In particolare, l'articolo in esame aggiunge il comma 3-bis e modifica l'articolo 49, del D.Lgs. n. 231/2007, che definisce i limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore, ridefinendo:

- la soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche;
- la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti, iscritti in una specifica sezione, i quali esercitano professionalmente nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute.

Il divieto all'utilizzo del contante per operazioni che superano un dato importo viene considerato nell'impianto normativo volto alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, una delle misure di contrasto ulteriori rispetto agli obblighi di adeguata verifica della clientela che devono essere eseguiti da intermediari bancari e finanziari e altri

operatori finanziari e non, individuati dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, ai fini della segnalazione delle operazioni sospette.

LIMITI UTILIZZO DENARO CONTANTE	3.000 euro	Fino al 30.06.2020
	2.000 euro	Dal 1.07.2020 al 31.12.2021
	1.000 euro	Dal 1.01.2022

Regime sanzionatorio

Precedentemente l'approvazione del D.L. n.124/2019, il regime sanzionatorio applicabile in caso di inosservanza delle predette soglie limite all'utilizzo del contante era quello previsto dall'articolo 63 del D.Lgs. 231/2007:

► “Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.”

L'articolo 18 del D.L. n.124/2019 ha inserito nel D.Lgs. n.231/2007.

Art.49, comma 3-bis, D.Lgs. 231/2007 “A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.”

8. Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti

Tale articolo interviene sul delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la pena è elevata prevedendo la reclusione da 4 a 8 anni. Tale pena è ridotta (ovvero da un anno e sei mesi a 6 anni) quando l'ammontare del passivo fittizio è inferiore a 100 mila euro. La confisca allargata con i reati tributari è applicabile solo in caso di condanna (o patteggiamento di pena) per i seguenti delitti e in presenza di specifici presupposti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quando l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro;
- emissione di fatture per operazioni inesistenti) quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore a 200.000 euro;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte quando l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e interessi è superiore a 100.000 euro ovvero quando l'ammontare degli elementi attivi o passivi fittizi è superiore all'ammontare effettivo di oltre 200.000 euro. In sintesi;
- viene innalzata la pena della reclusione, portando il minimo da 1 a 2 anni e il massimo da 3 anni a 4 anni e 6 sei mesi;

- viene abbassata la soglia di punibilità del reato intervenendo tanto sul valore dell'imposta evasa (da 150 mila a 100 mila euro) quanto su quello degli elementi attivi sottratti a imposizione (da 3 a 2 milioni di euro);
- viene modificata la disposizione che esclude la punibilità quando le valutazioni differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette;
- non è consentita la confisca allargata.

9. Deducibilità IMU

Viene sostituito l'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2019 in tema di deducibilità dell'imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili strumentali, stabilendo la deducibilità dell'IMU nella misura del 50 per cento nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (pertanto nell'anno 2019), e confermando quanto previsto a legislazione vigente. La predetta disciplina della deducibilità viene estesa all'IMI – imposta immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, nonché all'IMIS – imposta immobiliare semplice istituita dalla provincia autonoma di Trento.

10. Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato

Viene ridotta dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa. Più in dettaglio, viene modificato l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, cd. federalismo fiscale, al fine di rendere permanente la riduzione dal 15 al 10 per cento della misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti a canone concordato, vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa.

11. Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti

È disposta la costituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo denominato «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» con una dotazione pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e a 5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2021. La finalità del fondo è il finanziamento di interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche. Viene rinviati ad appositi provvedimenti normativi l'attuazione di tali interventi, nei limiti delle risorse stanziare nel fondo medesimo, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti.

12. Sgravio contributivo apprendisti

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile è riconosciuto uno sgravio contributivo integrale, per i contratti stipulati nel 2020, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a 9. Più in dettaglio, lo sgravio contributivo, previsto nella misura del 100%, si riferisce alla contribuzione prevista dall'art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge 296 del 2006 secondo cui “ la complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del

contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo”. Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello del 10% di aliquota per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Lo sgravio, secondo la disposizione, si applica “ai contratti stipulati nel 2020.

13. Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile

Viene modificata la disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, relativamente alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti. In base alle modifiche: si estende alle assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020 il limite anagrafico più elevato (per il lavoratore), pari a 34 anni e 364 giorni, già previsto per le assunzioni effettuate nel 2018 (mentre per gli anni successivi resta fermo il limite di 29 anni e 364 giorni); viene conseguentemente abrogata una disciplina transitoria³ su un'analogia riduzione dei contributi previdenziali, sempre con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2019-2020 (tale disciplina non è stata mai attuata per la mancata emanazione del relativo decreto ministeriale); si consente l'elevamento transitorio della misura dello sgravio - mediante utilizzo delle risorse per gli anni 2019 e 2020 dei programmi operativi nazionali e regionali e dei programmi operativi complementari - nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna

14. Bonus occupazionale per giovani eccellenze

Viene modificata la disciplina relativa l'incentivo previsto dall'articolo 1, commi 706 e ss. della l. 145 del 2018 per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti. Le disposizioni si riferiscono all'incentivo finalizzato a promuovere l'occupazione giovanile stabile, in favore dei datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. In particolare, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

15. Abrogazione del meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica

Il nuovo comma 3.1 dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 prevede che - a partire dal 1° gennaio 2020 - unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al D.M. 26 giugno 2015 (di adeguamento del D.M. 26 giugno 2009) - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto

sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

16. Fondo per investimenti innovativi delle imprese agricole

Viene istituito nello stato di previsione del MISE un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa massima, al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole. La disposizione si applica:

- alle imprese che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del DPR 917/1986 (TUIR);
- ai soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017).

17. Proroga detrazioni per riqualificazione energetica e recupero del patrimonio edilizio

Per favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio, e anche per aumentare la sostenibilità verrà prorogata al 31 dicembre 2020 la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia al 50 per cento, da suddividere in 10 quote annuali, per un tetto massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Sarà inoltre estesa al 31 dicembre 2020 la detrazione al 50 o al 65 % per gli interventi di efficienza energetica tra cui l'installazione di pannelli solari, di impianti dotati di caldaie a condensazione almeno di classe A con sistemi di termoregolazione evoluti, di microcogeneratori, di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti, da suddividere in 10 quote annuali.

Bonus mobili ed elettrodomestici

Viene altresì confermata la proroga per il 2020 della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Il bonus mobili è la detrazione fiscale Irpef riconosciuta ai contribuenti che abbiano effettuato acquisti di mobili ed elettrodomestici (non inferiori alla A+, A per i forni) destinati all'arredo di un immobile interessato da interventi di recupero edilizio. L'agevolazione è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2020, ma limitatamente agli acquisti effettuati nel 2020 per interventi di recupero edilizio iniziati non prima del 1° gennaio 2019. La detrazione spettante è pari al 50% calcolata su un importo massimo pari a euro 10.000, riferito complessivamente alle spese sostenute per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici. La detrazione va ripartita, tra gli aventi diritto, in dieci quote annuali di pari importo. Per i lavori effettuati nel 2020, riferiti ad interventi iniziati nel 2019, l'importo massimo di euro 10.000 deve essere considerato al netto delle spese sostenute nel 2019 e per le quali si è già fruito del bonus.

18. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Il nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali è inquadrabile nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" preannunciato dal Governo a novembre scorso, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure attualmente vigenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale.

BENEFICIARI	Le imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 - in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
SOGGETTI ESCLUSI	<ul style="list-style-type: none">• le imprese in stato di crisi, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;• le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).
INVESTIMENTI AGEVOLABILI	Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa. Sono altresì agevolabili investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, individuati all'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
INVESTIMENTI ESCLUSI	Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti relativi: <ul style="list-style-type: none">• veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all'art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR);• beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);• fabbricati e le costruzioni;• beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). L'allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento;

	<ul style="list-style-type: none"> • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
MISURA DEL CREDITO	<p>Il credito d'imposta è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento. Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0", il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli ricompresi nei predetti allegati, indicati nei commi 189 e 190, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo, determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR e nel limite massimo di 2 milioni di euro.
FRUIZIONE DEL CREDITO	<p>È utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali. Esso è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188; per gli investimenti per i beni strumentali materiali e immateriali ricompresi negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017, esso è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se l'interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.</p>
CONTROLLI E MONITORAGGIO	<p>soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 6 e 7 (di cui agli allegati A e B della legge di bilancio 2017, beni individuati nell'ottica di Industria 4.0), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati</p>

	allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
--	---

18.1 Disciplina transitoria: rapporti con superammortamento e iperammortamento

Il comma 196 chiarisce il regime transitorio applicabile ad alcuni investimenti in beni strumentali, al fine di evitare la sovrapposizione dell'agevolazione in parola con la disciplina del cd. superammortamento e del cd. iperammortamento. Il comma 196 prevede dunque che il credito d'imposta non si applichi:

- agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 5 (diversi da quelli degli allegati A e B della legge di bilancio 2017), se effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, in quanto per tali beni per i quali resta fermo il cd. superammortamento;
- agli investimenti aventi a oggetto i beni strumentali "Industria 4.0" indicati negli allegati A e B della legge di bilancio 2017 (di cui ai commi 6 e 7), effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per tali beni resta fermo il cd. iperammortamento (e l'ulteriore maggiorazione del 40 per cento dei costi, per specifiche tipologie di beni) da ultimo prorogate dalla legge di bilancio 2019.

19. Proroga iper e super ammortamento

Nelle more della revisione degli incentivi fiscali correlati agli investimenti in beni strumentali secondo il modello "Industria 4.0" finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale sono prorogati super e iper ammortamento.

SUPER AMMORTAMENTO	È un'agevolazione destinata ai soggetti titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni che prevede la maggiorazione del 30% del costo di acquisto, i quali effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione.
	Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», l'iper ammortamento si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato,

IPER AMMORTAMENTO	effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 31 dicembre 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione. Per i soggetti che beneficiano di tale maggiorazione e che nello stesso periodo effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 %.
CREDITO D'IMPOSTA	Al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica necessari alla transizione ecologica e in linea con i principi dell'economia circolare e della decarbonizzazione stabiliti dall'Unione Europea, alle imprese che realizzano determinati progetti ambientali, che includono beni strumentali nuovi, acquistati dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute. Il credito d'imposta: • è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 60.000 per ciascun beneficiario, • deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, • non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, • è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, • è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

20. Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese

Viene riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. I soggetti che possono fruire del credito d'imposta sono: • tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa.



OSSERVA - Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Spese ammissibili al credito d'imposta:

- le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di

ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni;

- le spese di personale relative a giovani ricercatori (età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

- le quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale;

→ nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività dell'impresa, si considera solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle attività di ricerca e sviluppo

- le spese per contratti di ricerca extra-muros, aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;

- le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale sopra indicate ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30 per cento dei costi dei contratti suindicati.

Il credito di imposta è riconosciuto:

- per le attività di ricerca e sviluppo, in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- per le attività di innovazione tecnologica, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei

progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta;

- per le attività di design e ideazione estetica (di cui al comma 202), il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute. Le imprese beneficiarie della misura sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del D.Lgs. n. 445/200.

21. Proroga credito di imposta per la formazione 4.0

È stato prorogato il credito di imposta per la formazione 4.0. Lo scopo di tale credito è stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, le cosiddette “tecnologie abilitanti”. La disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, previste dal Piano nazionale industria 4.0., si applica anche alle spese di formazione sostenute nei due periodi d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Vengono effettuate alcune rimodulazioni del limite massimo annuale del credito da applicarsi secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che: • nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro; • nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 300.000 euro); • nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 200.000 euro).

La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione e che non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

Le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, le cui modalità e i termini di invio, il modello da utilizzare per la comunicazione e il contenuto saranno stabiliti con apposito decreto.

Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione e non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

22. Bonus facciate

Per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

- la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti previsti dal: • Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Non si applicano i limiti massimi di spesa, previsti dall'articolo 16-bis, comma 1 del Tuir; restano ferme, invece, le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis, ovvero che la detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste, quindi ristrutturazioni edilizia ed ecobonus, e che tale detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

23. Introduzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA

A decorrere dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica devono avvenire in via esclusiva secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD, decreto legislativo n. 82/2005), quindi attraverso il sistema pagoPA.

24. Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti

Tale articolo interviene sul delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la pena è elevata prevedendo la reclusione da 4 a 8 anni. Tale

pena è ridotta (ovvero da un anno e sei mesi a 6 anni) quando l'ammontare del passivo fittizio è inferiore a 100 mila euro.

La confisca allargata con i reati tributari è applicabile solo in caso di condanna (o patteggiamento di pena) per i seguenti delitti e in presenza di specifici presupposti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quando l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro;
- emissione di fatture per operazioni inesistenti) quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore a 200.000 euro
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte quando l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e interessi è superiore a 100.000 euro ovvero quando l'ammontare degli elementi attivi o passivi fittizi è superiore all'ammontare effettivo di oltre 200.000 euro.

In sintesi:

- viene innalzata la pena della reclusione, portando il minimo da 1 a 2 anni e il massimo da 3 anni a 4 anni e 6 sei mesi;
- viene abbassata la soglia di punibilità del reato intervenendo tanto sul valore dell'imposta evasa (da 150 mila a 100 mila euro) quanto su quello degli elementi attivi sottratti a imposizione (da 3 a 2 milioni di euro);
- viene modificata la disposizione che esclude la punibilità quando le valutazioni differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette;
- non è consentita la confisca allargata.

25. Detrazioni fiscali per spese veterinarie

La normativa vigente (articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi) prevede che per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva spetta una detrazione dall'imposta lorda, pari al 19 per cento, delle spese medesime calcolata nel limite massimo di 387,34 euro (limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro). La disposizione in esame innalza tale soglia portandola a 500 euro.

26. Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici

Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri che saranno individuati, con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2020.

27. Disposizioni a favore della famiglia

Viene istituito un fondo denominato “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. Viene esteso l’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Il Bonus diviene una prestazione ad accesso universale (attualmente spetta a condizione che il nucleo familiare sia in possesso di un ISEE non superiore a 25.000 euro e l’importo dell’assegno è raddoppiato per famiglie con ISEE non superiore a 7.000 euro) modulata a seconda delle fasce di reddito di riferimento. Più precisamente, l’importo dell’assegno annuo viene così modulato:

- a) euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
- b) .440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- c) 960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;
- d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

26.1 Bonus asilo nido A decorrere dal 2020, l’attuale Bonus per l’asilo nido di 1.500 euro viene rimodulato e incrementato in base alle soglie ISEE differenziate:

- rimane pari a 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;
- è incrementato di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro (raggiungendo l’importo di 2.500 euro);
- è incrementato di ulteriori 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro, (raggiungendo così l’importo di 3.000 euro).

Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

27. Disposizioni a sostegno dello studio e della pratica della musica per i contribuenti a basso reddito

Viene stabilita la detrazione di un importo pari al 19% delle spese sostenute, anche nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, per un importo non superiore a 1.000 euro, da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) legal riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri

regionali nonché a cori, bande, e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

28. Interventi a favore dell'agricoltura

Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi, è previsto l'esonero dal versamento totale dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. È prevista la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Tali mutui sono concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento. Al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare, si istituisce il Fondo per la competitività delle filiere agricole finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere. Viene inoltre ridefinito l'ambito oggettivo delle campagne di promozione previste dal Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy, prevedendo che esse abbiano riguardo ai prodotti agroalimentari sottoposti ad aumenti dei dazi. Resta ferma la finalità relativa alle campagne di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding. Infine, viene consentito per il triennio 2020-2022, di incrementare del venti per cento la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali.

29. Sviluppo dell'innovazione in agricoltura

Alle imprese agricole, al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, viene concesso un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo.

30. Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito

Viene integrato l'articolo 15 del TUIR in modo da ridurre il grado di detraibilità dall'imposta lorda degli oneri detraibili ivi indicati per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro. In particolare, viene aggiunto all'articolo 15 un comma 3-bis ai sensi del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020: a) la detrazione spetta per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; b) la detrazione spetta in misura minore, e specificamente pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000, euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

La detrazione continua a spettare per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire

ad abitazione principale, di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, nonché per le spese sanitarie.

31. Tracciabilità delle detrazioni

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 % degli oneri spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

OSSERVA - La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici ed alle spese sostenute presso strutture pubbliche.

32. Unificazione IMU - TASI

A decorrere dal 2020, si abolisce l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) e si ridisciplina l'imposta municipale propria (IMU)

La nuova IMU

Presupposto dell'imposta, possesso di immobili; non colpisce l'abitazione principale, eccetto che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (c.d. "di lusso").

Soggetto attivo, è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.

È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

Viene eliminata la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge.

La base imponibile è costituita dal valore degli immobili.

Il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Fabbricati gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita

Il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Aree fabbricabili

il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio dell'anno di imposizione ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d'anno., avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Terreni agricoli anche non coltivati

il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

Riduzione base imponibile al 50 %

- fabbricati di interesse storico o artistico
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Viene determinata l'aliquota di base per l'abitazione principale di lusso allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. È confermata la vigente detrazione di 200 euro, applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.

Tipologia immobile

aliquota di base

Fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, fino all'anno 2021 è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, in sostanza riproponendo le vigenti aliquote TASI per tali immobili. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i predetti fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall'IMU.

Terreni agricoli

L'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76 per cento (perché esenti da TASI nella normativa vigente) e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Immobili ad uso produttivo, categ. D

È determinata dalla somma delle aliquote IMU e TASI (0,76 IMU e 0,1 TASI), pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Immobili diversi da abitazione

è pari allo 0,86 per cento e la possibilità per i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Per le abitazioni locate a canone concordato l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Versamento imposta

1° rata - 16 giugno

È pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere sarà pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

2° rata – 16 dicembre

Il versamento della rata a saldo della imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Versamento imposta enti non commerciali

1° rata - 16 giugno Anno di riferimento di importo pari ciascuna al 50 per cento della imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, 2° rata – 16 dicembre Anno di riferimento 3° rata – 16 giugno anno successivo al versamento sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle, pubblicato ai sensi del comma 30 nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Lo studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.